

ARCHIVIO STORICO ISTITUTO LIVIO SARANZ REGOLAMENTO

ARTICOLO I

Accesso

1. Possono accedere all'Archivio i cittadini italiani e stranieri.
2. L'accesso all'Archivio è libero e gratuito.
3. Per accedere all'Archivio è necessaria l'autorizzazione del Presidente dell'Istituto; l'autorizzazione è valida per l'anno in corso.
4. La domanda di autorizzazione deve essere compilata esibendo un documento d'identità, i cui estremi saranno trascritti sulla domanda stessa.

ARTICOLO II

Consultabilità

1. La documentazione oggetto della ricerca va richiesta al personale di sala con la compilazione di apposito modulo predisposto dall'Istituto.
2. L'autorizzazione alla consultazione è strettamente personale.
3. Le prese della documentazione sono regolate per appuntamento.
4. Sono consultabili tutti i fondi inventariati.
5. E' consentita la consultazione di una busta alla volta.
6. E' consentita la richiesta giornaliera di non più di tre buste.
7. La documentazione rimane in deposito 30 giorni lavorativi e il deposito può essere rinnovato per non più di una volta.
8. Non è consentito tenere in deposito più di due buste.
9. La consultazione avviene nei locali predisposti a tale scopo.
10. E' vietata qualsiasi azione che possa pregiudicare l'integrità ed alterare la sequenza del materiale documentario, nonché l'estrapolazione di singoli documenti per qualsiasi motivo.
11. Gli inventari e gli altri mezzi di corredo sono liberamente consultabili da parte degli utenti.

12. La documentazione è consultabile nel rispetto degli articoli 122-127 del D. Lgs. 42/2004, "Codice dei beni culturali e del paesaggio".

ARTICOLO III

Riproduzione del materiale d'Archivio

1. E' possibile richiedere riproduzioni di documenti in base al tariffario stabilito, ad unico scopo di coprire le spese di cancelleria.
2. L'uso degli strumenti per la riproduzione del materiale indicato è ad uso esclusivo del personale addetto all'Archivio.
3. La riproduzione del materiale dell'Archivio è consentita fino a un massimo di 100 riproduzioni nel corso dell'anno solare.
4. E' data possibilità agli utenti di effettuare riproduzioni fotografiche del materiale dell'Archivio con propria macchina digitale senza il flash. Non può comunque essere riprodotto il materiale di una busta nella sua interezza. Le riproduzioni possono essere eseguite solo in presenza di personale dell'archivio.
5. Non è consentito riprodurre i documenti in cattivo stato di conservazione.

ARTICOLO IV

Pubblicazione di documenti conservati nell'Archivio

1. Per la pubblicazione, anche su siti Internet, di documenti conservati nell'Archivio, deve essere presentata alla Presidenza dell'Istituto specifica domanda.
2. L'utente è tenuto a far pervenire all'Istituto Livio Saranz una copia delle pubblicazioni e/o della tesi in cui sia stato utilizzato o citato materiale archivistico conservato nell'Archivio dell'Istituto.